

Verbale Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Rinasco per Ubuntu.

In data 31/05/2023, alle ore 21,00 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Rinasco per Ubuntu regolarmente convocata in via straordinaria in prima convocazione alle ore 21,00 e in seconda convocazione alle ore 22,00 da presidente Mattia Mazzetti, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Proposta di modifica dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente dell'Associazione Mattia Mazzetti assume la presidenza della riunione ai sensi di legge e di statuto, il quale constatata la partecipazione nel luogo della riunione dei soci Athanase Tuyikeze, Rachele Lenni, Rosanna Besi, Agostino Cantini, Alessio Gorini, Ivo Bonifazi, nonché la partecipazione mediante collegamento dei Signori:

- Alessandro Ganozzi
-

dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Besi Rosanna che, previo assenso dei partecipanti, accetta e assume l'incarico.

Il Presidente Mattia Mazzetti prende la parola e illustra il primo punto all'O.d.g., evidenziando che tutti i soci sono stati preventivamente informati sulle modifiche da porre allo statuto in esame e che la bozza della proposta di modifica è stata inviata precedentemente tramite posta elettronica.

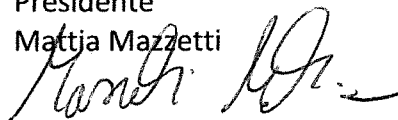
Il Presidente informa i presenti che si rende necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento dello statuto dell'associazione. Infatti, il Comune di Siena nel corso dell'istruttoria per iscrivere l'associazione al RUNTS ha chiesto di apportare alcune modifiche allo statuto attualmente in vigore. Il Comune di Siena ha suggerito di rivolgersi al CESVOT di Siena per integrare lo statuto. Il Presidente illustra ai presenti le modifiche suggerite dal CESVOT per il nuovo statuto.

La bozza di statuto così emendata è stata posta a votazione in votazione dal Presidente.

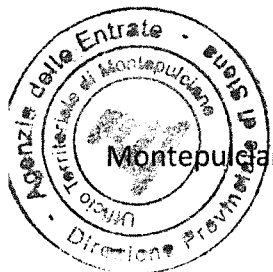
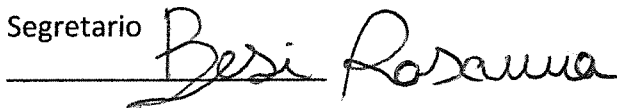
Il Presidente passa quindi alla votazione della proposta di modifica allo statuto che viene approvata all'unanimità dall'assemblea, che delibera inoltre di conferire al Presidente il mandato ad espletare tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro restando da deliberare, Il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22,15 previa lettura e approvazione del presente verbale

Presidente
Mattia Mazzetti



Segretario



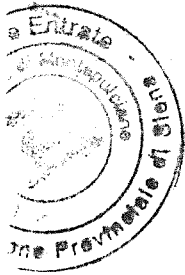
Montepulciano, 31/5/2023

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 6 GIU. 2023 al n° 324 serie 3

Imposta versata di € 200,00





STATUTO ASSOCIAZIONE **“Rinasco per Ubuntu APS”**

Articolo 1 **Denominazione**

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **“Rinasco per Ubuntu APS”**, da ora in avanti detta “associazione”.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 **Sede**

2.1 La Associazione ha sede legale in **Montepulciano – Frazione Stazione, Via Milano, 16.**

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica dello statuto.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Art.3 – Finalità e attività

3.1 L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- c) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai



- lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - e) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2 Le finalità che si propone sono:

- a) Promozione economica, sociale e culturale in Africa, attraverso la costruzione e/o ristrutturazione delle scuole, banche di micro-credito, centri di formazione professionale, abitazioni e strutture agricole;
- b) Sviluppo di un monitoraggio agricolo capillare, accompagnando gli agricoltori in attività di produzione agricola, tra cui la conservazione, trasformazione e commercializzazione;
- c) Sviluppo di sistemi di produzione agricola che generano prodotti di qualità, ad alto valore aggiunto e rispettoso dell'ambiente;
- d) Creazione di uno spazio di accoglienza, di scambio delle conoscenze, competenze e di creazione di sinergie;
- e) Promozione di una rete di partners nel campo della ricerca e l'innovazione in sistema agro-alimentare;
- f) Progettazione, pianificazione e coordinamento di progetti scientifici e innovativi in collaborazione con altre aziende e istituzioni che operano nel campo del sistema agro-alimentare;
- g) Facilitazione e promozione di una formazione continua e/o professionale;
- h) Sviluppo di progetti innovativi per migliorare la competitività delle cooperative dei contadini e stimolare la loro crescita economica e il loro benessere;
- i) Sviluppo di sistemi di comunicazione e di informazione aggiornati e adeguati.

3.3 Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con altri Enti Privati e Pubblici al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei



rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 4 – Associati

4.1 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che, condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

4.2 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

4.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.4 L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati e ha effetto dalla data della deliberazione. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

4.5 Ci sono n. 3 categorie di soci:

- *fondatori* (coloro che hanno firmato l'atto costitutivo e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- *ordinari* (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- *onorari* (persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza): vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio onorario non comporta l'acquisizione di alcun diritto né dovere nei confronti dell'associazione.

4.6 Gli associati, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

4.7 Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4.9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

4.8 La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

4.9 Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa oltre il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è deliberata dall'Assemblea nel caso di, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie;
- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali secondo le modalità definite in un apposito regolamento.

5.2 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art.6 – Patrimonio e entrate

6. Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

7. La Associazione finanzia le proprie attività con:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

b) le quote associative e i contributi degli associati;

c) eredità, legati, erogazioni liberali e contributi pubblici e privati;

d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;

e) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;

f) dai fondi pervenuti mediante raccolte effettuate ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

g) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

7. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 8 - Assemblea

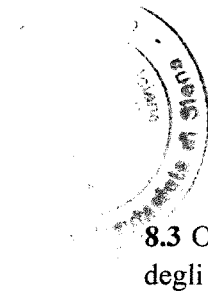
8.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (fisico o virtuale) e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione e può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.



8.3 Ogni associato ha diritto ad un voto dal momento della sua iscrizione nel Libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

8.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea.

8.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

8.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

8.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, se ritenuto opportuno o necessario, i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
delibera sull'esclusione degli associati;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti compreso tra 5 e 9, scelti tra gli associati e restano in carica cinque esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quinto esercizio e sono rieleggibili per tre mandati.

9.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con il primo dei non eletti. In mancanza la nomina del sostituto spetta all'assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

9.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo articolo 10.5

9.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

9.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

9.7 È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo.



Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

9.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9.9 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Articolo 10 – Poteri del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- d) redigere il bilancio preventivo, d'esercizio e, eventualmente, quello sociale;
- e) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- f) stabilire l'ammontare, le modalità e i termini di versamento delle quote associative per i singoli esercizi;
- g) sottoporre all'assemblea, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- h) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- i) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- j) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- k) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- l) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- m) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

10.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

può avvalersi di consulenti.

Articolo 11 – Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica cinque esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

11.2 Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

11.3 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12 - Organo di Controllo e revisione legale

12.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

12.2 L'Organo di Controllo resta in carica cinque esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

12.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



12.5 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 13

Compensi per le Cariche sociali

13.1 Tutte le cariche sociali sono assolte a totale titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

13.2 All'Organo di Controllo, se nominato, potrà essere riconosciuto un compenso in relazione all'attività svolta, comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

13.3 L'associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilanci – Divieto di distribuzione degli utili

14.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio d'esercizio, e lo deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno, e il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.

14.2 Il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto e, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15- Libri sociali

15.1 I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;



- d) Il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.

15.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), d), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

ART. 16 (Volontari)

16.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono anche, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

16.3 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

16.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

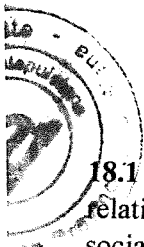
16.5 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoratori)

17.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

17.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, con arrotondamento per eccesso all'unità successiva.

ART. 18 (Pubblicità trasparenza e informativa sociale)



18.1 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci ed ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

18.2 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 19 - Scioglimento

19.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

19.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 20 - Rinvio

20. Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

